



COMUNE DI PONTENURE

C.A.P. 29010

PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 17.09.2026

Art. 1

COMMISSIONI CONSILIARI

1. *Il Consiglio comunale, per l'esercizio delle proprie competenze, si avvale, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, di Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali.*

Art. 2

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. *In conformità ai principi dello Statuto, sono istituite le Commissioni consiliari permanenti per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio e per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo.*
2. *Il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva alla prima o a quella istitutiva delle Commissioni, delibera il numero dei componenti di ciascuna Commissione e i voti attribuiti ai componenti secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.*
3. *Tale delibera è proposta dal Presidente del Consiglio, previa consultazione della Conferenza dei capigruppo.*
4. *La composizione delle Commissioni è effettuata secondo il criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, assicurando, compatibilmente con tale criterio e con il numero dei componenti delle Commissioni, la rappresentanza dei gruppi consiliari. I gruppi che non siano rappresentati in una Commissione sono informati dei relativi lavori secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.*
5. *I consiglieri possono farsi assistere, nel corso dei lavori delle Commissioni di cui sono componenti, da un esperto di propria fiducia, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione. L'esperto non ha diritto di voto né, salvo autorizzazione del Presidente, di intervento e non può assistere alle sedute non pubbliche. La partecipazione dell'esperto è subordinata al rispetto degli obblighi di riservatezza e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il consigliere che ne richiede la partecipazione è responsabile dell'osservanza dei suddetti obblighi da parte dell'esperto.*

Art. 3

COMMISSIONI SPECIALI, DI GARANZIA E DI CONTROLLO

1. *Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali, composte da Consiglieri comunali, per l'esame di specifiche questioni, studi e approfondimenti rientranti nelle competenze del Consiglio.*
2. *Le Commissioni aventi funzioni di garanzia e controllo sono istituite secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento. La Presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita a un Consigliere appartenente all'opposizione consiliare.*
3. *Le Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione sono istituite dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei propri membri, ai sensi dell'articolo 15, comma 4,*

dello Statuto. La deliberazione istitutiva ne determina l'oggetto, la durata, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento.

- 4. Per quanto non diversamente stabilito nella deliberazione istitutiva, alle Commissioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.*
- 5. Le Commissioni operano nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di segreto d'ufficio, riservatezza, protezione dei dati personali e accesso alle informazioni.*

Art. 4

COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

- 1. Le Commissioni sono istituite in numero di quattro ed hanno competenza nelle seguenti materie:*
 - a) Commissione alla Trasparenza e diritti dei cittadini*
 - b) Commissione affari generali, personale, bilancio e sviluppo economico*
 - c) Commissione assetto e uso del territorio*
 - d) Commissione servizi sanitari, sociali e culturali*
- 2. La deliberazione consiliare costitutiva delle Commissioni ne individua le specifiche competenze. In caso di conflitto sulle competenze verrà richiesto il parere del Segretario Comunale.*
- 3. Le Commissioni esprimono il proprio parere facoltativo su ogni schema di provvedimento, problema o questione sui quali siano richieste di pronunciarsi dal Sindaco e dalla Giunta ed esprimono il proprio parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni concernenti gli atti di competenza del Consiglio.*
- 4. Gli schemi di provvedimento e gli argomenti da sottoporre all'esame delle Commissioni sono trasmessi alla Commissione competente secondo la materia, anche per il tramite degli uffici comunali competenti, dal Presidente del Consiglio comunale. Ove lo stesso oggetto interessi più Commissioni, esso è assegnato alla Commissione con competenza prevalente per l'esame generale e alle altre Commissioni interessate per l'esame degli aspetti particolari.*
- 5. Le Commissioni inoltre possono dibattere su argomenti amministrativi di interesse della comunità locale, approvando eventuali ordini del giorno da trasmettere al Sindaco e al Presidente del Consiglio per quanto di rispettiva competenza.*
- 6. I pareri delle Commissioni consiliari costituiscono pareri endoprocedimentali di natura politico-amministrativa e non sostituiscono i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
- 7. Le Commissioni, che esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio, propongono al Presidente del Consiglio l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di proprie questioni.*
- 8. Per quanto concerne i regolamenti comunali e quelli riguardanti le istituzioni appartenenti al Comune, il parere è espresso dalla Commissione competente per materia, previa acquisizione del parere della Commissione affari generali, personale, bilancio e sviluppo economico. I rispettivi pareri possono essere espressi anche in seduta congiunta.*
- 9. Le Commissioni non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, né di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità.*

Art. 5

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. *Ogni gruppo consiliare è rappresentato nelle Commissioni con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi, nelle quali esprime tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al gruppo costituito ai sensi del presente Regolamento. Ogni consigliere può esprimere di norma al massimo un voto, salvi i casi di delega di cui all'art. 12.*
2. *Ogni consigliere ha diritto di far parte di almeno una Commissione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 4.*
3. *Uno stesso consigliere può appartenere a più di una Commissione.*

Art. 6

DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

1. *Ogni capogruppo designa i consiglieri in numero corrispondente a quello assegnato al gruppo che presiede con la deliberazione di cui al precedente art. 2 comma 2 e ne dà comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio entro il termine di cinque giorni dalla data di esecutività della detta deliberazione. Nel caso di omessa o parziale comunicazione nei termini sopra stabiliti e fino a quando la stessa non verrà resa in attuazione della detta deliberazione, trova applicazione il primo periodo dell'articolo 2 – comma 4, del presente Regolamento.*
2. *Il Presidente del Consiglio, entro tre giorni decorrenti dalla data in cui è pervenuta l'ultima comunicazione di cui al comma 1, sulla base delle designazioni ricevute e nel rispetto della deliberazione consiliare di cui all'articolo 2, formalizza con proprio decreto la composizione delle Commissioni consiliari permanenti e ne convoca la prima riunione. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione della composizione delle singole Commissioni al Consiglio.*
3. *Ogni gruppo procede, con le modalità di cui ai commi precedenti, alla sostituzione dei consiglieri designati in caso di loro dimissioni dalla Commissione o di impedimenti permanenti dagli stessi attestati. Il Presidente del Consiglio comunale, entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede con proprio decreto alla modifica della 13 composizione della Commissione.*

Art. 7

PRIMA SEDUTA DELLE COMMISSIONI

- 1) *La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, il quale la presiede fino alla proclamazione dell'eletto alla carica di Presidente della Commissione. Tale seduta avrà luogo entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 2 del precedente articolo 6.*

Art. 8

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

1. *Ogni Commissione ha un Presidente e un Vicepresidente, che lo coadiuva nella direzione dei lavori, eletti nella prima seduta fra i componenti della Commissione a voto palese ed a maggioranza assoluta dai commissari presenti. Se l'elezione del Presidente e del Vicepresidente non avviene entro il termine stabilito, ad essa provvede il Consiglio entro il termine dei successivi trenta giorni.*
2. *Con mozione motivata, approvata con la maggioranza di cui al precedente primo comma, il Presidente e/o Vicepresidente può essere revocato dalla carica.*
3. *Il Presidente ed il Vicepresidente di una Commissione non possono essere eletti ad incarichi in altre commissioni permanenti.*
4. *Ove il Presidente sia assente o temporaneamente impedito nell'esercizio delle funzioni connesse alla carica, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La medesima disposizione si applica in caso di vacanza della carica di Presidente.*

Art. 9

FUNZIONI DI SEGRETERIA

1. *Le funzioni di segretario/a della Commissione sono svolte da un impiegato comunale designato dal Segretario Generale sentito il responsabile dell'ufficio interessato. Il segretario/a collabora con il Presidente – nelle forme di cui ne sia da questi richiesto ai fini del raggiungimento degli scopi della Commissione.*
2. *Al segretario spetta di:*
 - *registrare le presenze e le assenze dei commissari e la durata della partecipazione dei singoli alla seduta*
 - *compilare il verbale contenente determinazioni, pareri e attività della Commissione, relativi ad ogni singolo argomento all'ordine del giorno,*
 - *registrare il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e i nominativi dei commissari astenuti, non partecipanti alla votazione, contrari e favorevoli. I membri della Commissione hanno facoltà di far verbalizzare integralmente proprie dichiarazioni*
3. *Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Un estratto del verbale riportante esclusivamente la validità della seduta e l'esito della votazione è immediatamente trasmesso a chi ha richiesto il parere, a cura del segretario, per la sua acquisizione alla proposta.*
4. *La Commissione, su richiesta dei due terzi dei membri presenti, può disporre che si rediga il resoconto integrale della discussione relativa ad argomenti di particolare rilevanza od interesse.*
5. *All'inizio della seduta viene di norma approvato il verbale della seduta precedente. Ogni componente può chiedere di apportare rettifiche o correzioni al verbale della precedente seduta con interventi che non possono superare i tre minuti.*
6. *Per ogni Commissione deve essere istituito un archivio permanente degli atti esaminati ed il massimario dei pareri espressi.*

7. *I verbali delle Commissioni sono conservati agli atti dell'Ente e sono soggetti alla disciplina vigente in materia di accesso, trasparenza, pubblicità e protezione dei dati personali. La pubblicazione dei verbali avviene nei casi e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente*

Art.10

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E CALENDARIO DEI LAVORI

1. *Il Presidente convoca la Commissione, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne dirige i lavori.*
2. *Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali è riunito il Consiglio, la Giunta, altre Commissioni permanenti o la Conferenza dei capigruppo. Il Sindaco e i Presidenti di Commissioni consiliari permanenti si comunicano reciprocamente il calendario delle riunioni.*
3. *La data di convocazione delle riunioni di Commissioni per le quali è richiesta la presenza dei soggetti estranei alla stessa è concordata dal Presidente con gli interessati.*
4. *Più Commissioni possono riunirsi in seduta congiunta per l'esame di questioni che rientrano nella competenza di ciascuna di esse. Trovano in tale caso applicazione, per ciascuna Commissione, le disposizioni di cui al successivo articolo 15 in materia di validità delle sedute e delle deliberazioni. La seduta comune è presieduta dal Presidente più anziano di età.*
5. *Al fine di consentire il regolare svolgimento delle sedute trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 34 (comportamento dei consiglieri) e 36 (comportamento del pubblico) del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.*
6. *Quando in Commissione sorga un tumulto e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta per non più di quindici minuti. Se il tumulto continua, il Presidente toglie la seduta e informa per iscritto dell'accaduto il Presidente del Consiglio. Il Presidente riunisce la Commissione entro cinque giorni.*

Art. 11

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. *La Commissione è convocata, per iniziativa del Presidente, per l'espressione dei pareri di cui al precedente articolo 4 o su richiesta scritta, opportunamente motivata, di un numero di consiglieri, appartenenti alla Commissione, che siano espressione numerica di un quarto dei consiglieri assegnati al Consiglio.*
2. *La richiesta di convocazione da parte dei commissari deve contenere, l'indicazione della questione di competenza. La riunione deve avere luogo entro quindici giorni da quando essa pervenga al Presidente della Commissione.*
3. *E' ammessa la convocazione delle Commissioni con un medesimo avviso di più riunioni che si svolgano nella stessa settimana*
4. *Gli avvisi di convocazione integrati dagli allegati con l'elenco degli oggetti da trattare sono comunicati di norma per via telematica, con almeno quarantotto ore di anticipo rispetto alla seduta della Commissione convocata, ai commissari, al Sindaco, ai capigruppo e a tutti i*

consiglieri. In caso d'urgenza, gli avvisi devono essere fatti pervenire almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione.

- 5. L'avviso di convocazione è depositato presso l'ufficio di Segreteria.*
- 6. L'avviso di convocazione della prima seduta della Commissione deve pervenire ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della data in cui la stessa è convocata.*

Art. 12

SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI

- 1. I commissari che non possono intervenire ad una singola seduta della propria Commissione, possono farsi sostituire ad ogni effetto, per l'intero corso della seduta, da un consigliere, già membro della Commissione, appartenente allo stesso gruppo consiliare, previa comunicazione per iscritto consegnata al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta o nel corso della stessa. Per una seduta non può essere concessa ad un collega dello stesso gruppo, componente della commissione, più di una delega.*
- 2. Ogni gruppo, con nota del proprio capogruppo, può per un determinato oggetto sostituire un proprio commissario con un altro componente, previo avviso scritto al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta.*

Art. 13

PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE

- 1. Le Commissioni, per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 4, possono ascoltare gli amministratori delle istituzioni, delle aziende speciali e dei consorzi, i rappresentanti di società a partecipazione comunale, gli amministratori dell'azienda sanitaria locale, le rappresentanze degli enti, associazioni e formazioni sociali nei quali si esprimono gli interessi, l'utilità pubblica e la volontà della popolazione del Comune.*
- 2. Qualora la Commissione debba esprimere i pareri di cui all'articolo 4 – comma 3, il Sindaco e gli assessori interessati alle questioni da trattare sono invitati a partecipare alle riunioni. Negli altri casi, gli stessi possono partecipare alle riunioni ove invitati dal Presidente. Se richiesto da almeno quattro membri della Commissione o dal Presidente, il Sindaco e gli assessori devono assicurare la propria partecipazione alle riunioni concordando la data della seduta con il Presidente della Commissione.*
- 3. Le Commissioni possono richiedere all'organo di revisione dei conti, per il tramite del Presidente del Consiglio comunale, relazioni o informazioni su specifiche questioni rientranti nelle competenze dell'organo di revisione, nel rispetto delle relative funzioni istituzionali.*
- 4. Le Commissioni possono proporre al Consiglio comunale, con provvedimento motivato e senza oneri a carico del bilancio dell'Ente, di avvalersi, per oggetti determinati, della collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione. L'eventuale incarico è conferito dall'organo competente secondo la normativa vigente e le disposizioni regolamentari dell'Ente.*

5. *Per la trattazione di determinati argomenti le Commissioni - nelle forme e con le modalità dalle stesse stabilite - possono deliberare di procedere a pubbliche udienze conoscitive.*
6. *Le Commissioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare sopralluoghi o comunque convocarsi fuori sede per lo svolgimento di consultazioni informandone preventivamente il Presidente del Consiglio.*
7. *I componenti del Consiglio, ove non facciano parte di una Commissione in via permanente, hanno diritto di partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento.*
8. *Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. La seduta si svolge in forma non pubblica esclusivamente nei casi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, quando la pubblicità della seduta possa arrecare concreto pregiudizio alla riservatezza delle persone o ad altri interessi giuridicamente tutelati.*

Art. 14

SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

1. *La discussione su ciascun oggetto è introdotta dal Presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato. La discussione prosegue con gli interventi dei consiglieri.*
2. *I componenti delle Commissioni possono dare spiegazioni del proprio voto prima della votazione finale*

Art. 15

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE

1. *Per la validità delle sedute delle Commissioni occorre la presenza di tanti commissari il cui voto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, rappresenti almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Consiglio. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta e, nel corso di questa, prima di ogni votazione.*
2. *La mancanza del numero legale comporta la sospensione per non più di mezz'ora della seduta. Alla ripresa la seduta è valida se sia stato ripristinato il numero legale, in caso contrario la seduta è sciolta.*
3. *Le deliberazioni delle Commissioni sono valide quando siano prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai partecipanti alla votazione.*
4. *Ogni commissario esprime un proprio voto che può essere: di astensione, contrario o favorevole. I commissari possono dichiarare di non partecipare al voto, nel qual caso concorrono alla costituzione del numero legale.*
5. *Le votazioni sono svolte per alzata di mano.*
6. *Le Commissioni possono discutere e deliberare soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.*
7. *I componenti delle Commissioni sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nei casi di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Art. 16

AMBITI DI OPERATIVITÀ E FACOLTÀ DELLE COMMISSIONI

1. *Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate, la proposta originaria dovrà essere sottoposta ai titolari dell'iniziativa i quali potranno motivatamente confermarla nel testo originario.*
2. *Nell'esercizio delle attività loro attribuite, le Commissioni possono richiedere al Sindaco l'esibizione dei documenti che hanno concorso alla formazione dello schema di provvedimento sottoposto al loro esame e di qualunque altro atto o documento concernente l'amministrazione del personale, la gestione del bilancio e del patrimonio del Comune, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge in materia di segreto d'ufficio, riservatezza, protezione dei dati personali, accesso ai documenti amministrativi e tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.*
3. *Le Commissioni possono ascoltare, previa convocazione, i Responsabili dei Settori comunali sulle questioni rientranti nelle competenze della Commissione. La partecipazione dei Responsabili avviene nel rispetto delle rispettive competenze e dell'autonomia gestionale attribuita dalla legge. Gli uffici comunali assicurano il necessario supporto tecnico-amministrativo alle Commissioni secondo le modalità organizzative stabilite dall'Ente.*
4. *La Commissione può disporre la redazione di comunicati riguardanti gli argomenti trattati. Ai lavori della Commissione possono gli operatori dei mass media al fine di pubblicizzarne i lavori.*
5. *Per eccezionali e comprovati motivi di urgenza, il Presidente del Consiglio comunale, su richiesta motivata del Sindaco o della Giunta, può iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio una proposta di deliberazione anche in assenza del preventivo parere della competente Commissione. Il Consiglio comunale può disporre l'invio della proposta alla Commissione competente, fissando il termine per l'espressione del relativo parere.*
6. *Per l'attività ed il funzionamento delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento per il Consiglio comunale.*

Art. 17

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE – QUESTIONI DI COMPETENZA

1. *Il Presidente del Consiglio comunale, con proprio provvedimento costituisce la Conferenza dei Presidenti di Commissione composta dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio; ad essa spetta l'armonizzazione del programma di lavoro delle Commissioni. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento e armonizzazione dell'attività delle Commissioni, senza pregiudizio delle competenze proprie delle singole Commissioni e degli organi consiliari.*
2. *Sulle questioni di competenza tra le Commissioni, sollevate da almeno tre consiglieri o da un Presidente di Commissione, decide un collegio convocato dal Presidente del Consiglio comunale, composto dai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti; del suddetto*

collegio faranno parte anche i Presidenti delle Commissioni speciali qualora trattasi di argomenti di presumibile loro competenza.

- 3. Alla Conferenza dei Presidenti ed al collegio di cui al comma 2 si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, previste per la riunione della Conferenza dei Capigruppo.*